

COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

Partita IVA: 0054019 065 9



RESPONSABILE AREA TECNICA

Urbanistica e Lavori Pubblici

Protocollo n. 6728

Laviano, 29 ottobre 2019

PEC: seletraspa@pec.it

Spett.le Società SELETTRA SpA

Località Mandria d'Isca – Fraz. Possidente
85021 – Avigliano (PZ)

OGGETTO:

1Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione degli interventi tesi all'ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione di pertinenza dell'area di accesso alla casa albergo per anziani ed alla Via Gandhi del Comune di Laviano - C.U.P.: H62D19000050001 – C.I.G.: Z9A2A629F8".

(Art. 32, comma 14, e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Con determinazione n. 98 in data 29 ottobre 2019, resa esecutiva in data 29 ottobre 2019, è stata affidata a codesta Ditta la prestazione contrattuale in oggetto.

La spesa complessiva di euro 41.540,77 (IVA compresa) (euro quarantunomila cinquecentoquaranta/77) trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione per l'anno 2019 sul capitolo n. 6755.

Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto e Parti stipulanti

1. Il comune di Laviano (SA) affida a codesto operatore economico la "Realizzazione degli interventi tesi all'ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione di pertinenza dell'area di accesso alla casa albergo per anziani ed alla Via Gandhi del Comune di Laviano - C.U.P.:

¹ Per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto può essere sostituito da corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

H62D19000050001 – C.I.G.: Z9A2A629F8” per la spesa di euro 37.764,34, al netto di Iva al 10%.

2. Il comune e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue:
 - a. Il comune di Laviano, nella persona del geom. Giuseppe Molinaro, domiciliato per la carica presso la sede in Largo Padre Pio, n. 1, C.F. e P. IVA n. 0054019 065 9;
 - b. l'operatore economico, come rappresentato da Vito TELESCA, nato a Avigliano (PZ), il 27 luglio 1976, per la sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato presso la sede della ditta alla località Mandria d'Isca – Frazione Possidente – 85021 Avigliano (PZ), C.F. e P. Iva n. 01561130764.

2. Norme tecniche di riferimento

1. La prestazione regolata dalla presente lettera-contratto dovrà essere conforme al progetto esecutivo dei lavori, così come approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 24 ottobre 2019, che ha generato, poi, l'offerta economica presentata in fase di negoziazione come acquisita a mezzo pec in data 28 ottobre 2019. La prestazione dovrà essere eseguita secondo i canoni stabiliti dal capitolato speciale di appalto allegato alla progettazione esecutiva stessa le cui opere dovranno essere consegnate immuni da vizi e perfettamente funzionanti, ai sensi degli artt. 1490, 1497, 1512 del Codice Civile.

3. Durata

1. L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.
2. La prestazione deve essere compiuta entro il termine del 17 gennaio 2020 come da cronoprogramma.
3. Resta inteso che il contratto è a termine, senza necessità di disdetta da parte del comune.

4. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione

1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali.

5. Modalità di esecuzione

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è consentito il subappalto nel limite del 40% così come per legge.
2. L'operatore economico si obbliga ad effettuare la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal comune.

6. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica, acquisita in data 28 ottobre 2019, che ha apportato un ribasso alla base di gara (di euro 31.681,27 oltre ad € 6.263,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) nella percentuale del 0,57%, sicché il corrispettivo è fissato in euro 31.500,69 oltre ad € 6.263,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa.
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.

3. Codesta Ditta non potrà esigere dal comune, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del corrispettivo derivante dagli atti contabili degli interventi effettivamente attuati, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:

a. dichiara:

i. di aver acceso il seguente conto corrente postale dedicato ai pagamenti per le commesse pubbliche, con la precisazione che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: IBAN: IT96 R076 0104 2000 0103 0869 687;

ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: sig. PACE Francesco nato a Avigliano (PZ) il 13 agosto 1970 – C.F.: PCA FNC 70M13 A519H;

iii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b. si obbliga:

ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

c. si obbliga:

i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;

ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

2. si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

3. si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché Il comune verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

4. si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il proprio eventuale subappaltatore o i propri subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Il comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

8. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

1. Ai fini dell'articolo 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato.
2. Ai fini dell'articolo 30 del d.lgs 50/2016, le parti danno atto che:
 - a. l'operatore economico applica il seguente contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente: METALMECCANICO INDUSTRIA.
 - b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
 - c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 30 del d.lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

9. Termini e modalità di pagamento

1. Si prevede:
 - a. di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 307 del dpr 207/2010;
 - b. di considerare **assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto**, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi degli aboliti articoli 303 e 304 del dpr 207/2010, dalla lettera d'ordine;
 - c. di considerare **assorbito il certificato di ultimazione dei lavori** in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 309 del dpr 207/2010 dal positivo accertamento di regolare esecuzione in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 307 del dpr 207/2010;
 - d. di considerare assorbito dal medesimo positivo **accertamento di regolare esecuzione**, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito all'articolo 307 del dpr 207/2010, anche l'attestazione di regolare esecuzione, in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 325 del dpr 207/2010.
2. Poiché la prestazione dedotta in contratto è soggetta a verifica in analogia a quanto previsto a suo tempo ai sensi dell'abolito articolo 307 del dpr 207/2012, il pagamento avverrà entro 30 giorni

dalla data di emissione del certificato di pagamento, se entro tale data perviene la fattura, altrimenti entro i 10 giorni successivi alla data di acquisizione della fattura stessa.

3. La verifica delle prestazioni sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento della prestazione qui disciplinata. L'operatore economico aggiudicatario, dovrà comunicare l'avvenuto completamento della prestazione per iscritto mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ing.gaetano.fontana@pec.it, oppure con nota sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta o suo incaricato inviata via mail anche non certificata alla mail del responsabile del procedimento del comune all'indirizzo utc.laviano@asmepec.it.
4. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo comune il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.
5. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte del comune.
6. L'operatore economico potrà trasmettere le fatture telematicamente il cui codice univoco di fatturazione è: **UFO45E**.
7. Il comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere. Codesta Ditta potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa con lettera indirizzata al comune – servizio finanziario, in occasione della presentazione della prima fattura di pagamento. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

10. Interessi moratori

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 5 punti.
2. Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

11. Responsabile del procedimento e direttore dei lavori

1. Il geom. Giuseppe Molinaro, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, è responsabile del procedimento.
2. Il sig. Gaetano Fontana, qualifica di ingegnere, è il direttore dei lavori.

12. Verifica

1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento unitamente al direttore dei lavori, innanzi identificato.

13. Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile al comune, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

14. Risoluzione di diritto

1. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, Il comune avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.
2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
3. Se una delle prestazioni attinenti alla consegna della fornitura non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta del comune di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del codice civile.

15. Responsabilità

1. La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al comune in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione

16. Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di SALERNO.

17. Cauzione

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del d.lgs. 50/2016, Il comune ha il diritto di valersi della cauzione così come costituita dall'operatore economico, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
2. Il comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. Il comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

18. Domicilio

1. La Ditta elegge il proprio domicilio presso la sede del comune, in Largo Padre Pio, n. 1 per tutta la durata della prestazione contrattuale.
2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante PEC.

19. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del responsabile unico del procedimento, per il suo ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.
3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
4. Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.
5. Il comune nomina codesta Ditta responsabile esterno del trattamento dei dati. Pertanto, la Ditta ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina "privacy" del profilo del comune e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo:

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile dell'area tecnica del comune;
2. la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
3. la prova della ricezione alla PEC dell'aggiudicatario;
4. il file ricevuto dall'aggiudicatario all'indirizzo PEC del comune.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della PEC che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della lettera-contratto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Giuseppe Molinaro)

SI OMETTE LA FIRMA AUTOGRAFA

ART. 3 DEL D. LGS. 39/1993

L'APPALTATORE
(VITO TELESCA)

Indice

COMUNE DI LAVIANO	1
RESPONSABILE AREA TECNICA.....	1
<i>Urbanistica e Lavori Pubblici</i>	1
Spett.le Società SELETTRA SpA	1
OGGETTO:	1
1. Oggetto e Parti stipulanti	1
2. Norme tecniche di riferimento	2
3. Durata.....	2
4. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione.....	2
5. Modalità di esecuzione	2
6. Corrispettivo	2
7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti	3
8. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza	4
9. Termini e modalità di pagamento	4
10. Interessi moratori.....	5
11. Responsabile del procedimento e direttore dei lavori.....	5
12. Verifica	5
13. Penali	5
14. Risoluzione di diritto	6
15. Responsabilità	6
16. Controversie e foro competente	6
17. Cauzione.....	6
18. Domicilio	6
19. Trattamento dei dati personali.....	6